

Spettabile Comune di Napoli

Servizio Pianificazione Urbanistica

Oggetto: Riscontro vostra missiva del 25-11-2021 protocollo 850214

Con la presente il sottoscritto Padre Terracciano Angelo nella sua qualità di legale rappresentante della Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori con sede in Roma alla Via Dei Falegnami 23 , in relazione alla richiesta di “fattibilità di una attrezzatura ad uso pubblico denominata **“Centro poliambulatoriale convenzionato”** ex art 56 del prg in via Dante 107 quartiere Secondigliano, ed in riscontro alla vostra missiva del 25-11-2021 protocollo 850214 , vi segnala quanto segue:

-la richiesta di preventivo parere da parte della Regione Campania , formulata dal Comune di Napoli, ai sensi del Dlgs 229-199 comma 3, non è pertinente alla fattispecie in oggetto, trattandosi nel caso specifico di strutture accreditate con il **SSR** , già operanti nel territorio della Asl Napoli 1 Centro e nell’ambito dello stesso distretto sanitario.

Pertanto il richiamo al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture territoriali facenti parte del progetto denominato **“Centro Poliambulatoriale convenzionato”** è **del tutto destituito di fondamento.**

Le strutture in oggetto erogheranno **servizi sanitari solo ed esclusivamente nei limiti delle autorizzazioni già concesse e degli accreditamenti regionali già riconosciuti**, (senza alcuna possibilità di aumento delle stesse rispetto a quelle già riconosciute alla data della domanda). Ovviamente la disciplina dettata dalla DGRC 7301-2001, prevede, in caso di trasferimento di una struttura sanitaria, il parere preventivo di fattibilità e congruità dei nuovi locali, in osservanza all’edilizia sanitaria.

Sul punto la DGRC 7301 è chiara, e si invita l’ufficio a valutare il punto “c” del capitolo rubricato **“ Autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie”**. (Pagina 4 della DGRC 7301) che espressamente esclude il parere da parte della Regione Campania “ nel caso che il trasferimento avvenga nel territorio dello stesso distretto sanitario e non comporti l’ampliamento e/o la trasformazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura stessa né del carico di lavoro eventualmente determinato,

non è richiesta la verifica di compatibilità con il fabbisogno complessivo in ambito regionale di cui al citato articolo 8 ter, comma 3, del D.L.gs 229/99.

Tanto si doveva a chiarimento dell'integrazione.



In fede

P. Angelo Ferracciano
Congregazione dei Missionari
dei Santi Cuori
Via dei Falegnami, 23 - 00185 ROMA
P. Angelo Ferracciano
Legale Rappresentante